



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO
DELLO STEMMA, DEL GONFALONE E
DELLA FASCIA TRICOLORE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27.06.2011

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso dello stemma, del Gonfalone e della fascia tricolore e viene emanato in applicazione dello statuto in relazione al disposto dell'art. 7 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Art. 2 PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A CERIMONIE

1. La partecipazione del Comune a cerimonie pubbliche con il Gonfalone deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, muniti della fascia tricolore.
2. Il Gonfalone sarà portato da apposito personale in alta uniforme.
3. Il Comune partecipa con il Gonfalone e la fascia tricolore alle seguenti cerimonie
 - Cerimonie relative al Patrono del VV.UU. San Sebastiano 19 gennaio;
 - Cerimonie relative al Giorno della Memoria 27 gennaio;
 - Cerimonie relative al Giorno del Ricordo 10 febbraio;
 - Commemorazioni relative al 25 aprile;
 - Anniversario Festa della Repubblica 2 giugno;
 - Commemorazioni relative al 4 novembre;
 - Cerimonie relative alla Patrona dei Vigili del Fuoco, dell'Arma di Artiglieria, dei Granatieri d'Italia, dei Marinai d'Italia, dei Genieri e Trasmettitori Santa Barbara 4 dicembre
 - Commemorazioni relative all'anniversario della morte dei Martiri portogruaresi 18 dicembre.
 - Altri casi di celebrazioni che dovessero in futuro essere istituite con apposita normativa o a cui il Comune ritenga dover essere rappresentato col Gonfalone; in questa seconda fattispecie gli stessi saranno identificati per l'occasione con apposito provvedimento.

LO STEMMA COMUNALE

ART. 3 STEMMA E CUSTODIA

1. Lo stemma del Comune è stato concesso con apposito decreto del Capo del Governo, in conformità alla normativa in materia
2. Lo stemma è riprodotto nel timbro ufficiale metallico del Comune per la identificazione degli atti e documenti, rendendoli così ufficiali e legali ad ogni effetto di legge
3. Il timbro ufficiale di cui al precedente comma 1 è custodito, sotto la responsabilità del segretario comunale, personalmente o a mezzo di dipendente di ruolo da lui delegato. La conservazione, con tutti gli atti ufficiali del suo riconoscimento, dovrà essere dallo stesso assicurata.
4. L'uso dello stemma si intende di norma concesso alle manifestazioni patrocinate dal comune.

ART. 4 DIVIETO DELL'USO DELLO STEMMA

1. Lo stemma è di proprietà del Comune ed è vietato, in via assoluta, a chiunque, di farne uso, fatto salvo l'uso autorizzato come al successivo comma 2.
2. A richiesta di enti pubblici locali o di aziende operanti nel Comune o, comunque, nell'interesse pubblico locale, la Giunta comunale potrà autorizzarne l'uso condizionato.

Art. 5 RIPRODUZIONE DEL TIMBRO UFFICIALE

1. Per gli usi correnti certificativi, il sindaco, con apposito provvedimento, potrà disporre la riproduzione del timbro ufficiale con l'aggiunta dell'indicazione inequivocabile dell'Ufficio cui sono assegnate le riproduzioni stesse.
2. La consegna dei timbri riprodotti come al precedente comma 1 dovrà risultare da apposito verbale. Il consegnatario sarà responsabile della conservazione, custodia ed uso

IL GONFALONE

Art. 6 DESCRIZIONE DEL GONFALONE

1. Il Gonfalone riproduce lo stemma comunale

Art. 7 CUSTODIA DEL GONFALONE

1. Il gonfalone viene ordinariamente custodito nella sede comunale, sotto la responsabilità del Segretario comunale

Art. 8 USO DEL GONFALONE

1. In tutte le esposizioni e cerimonie, il Gonfalone segue la bandiera nazionale cui spetta il posto d'onore.
2. Durante le riunioni del Consiglio Comunale dovranno essere esposti ai lati della Presidenza o all'ingresso o al balcone comunale la bandiera nazionale, il Gonfalone ed i Vessilli della Regione e della Comunità Europea.
3. L'esposizione del Gonfalone civico deve essere effettuata nelle occasioni solenni unitamente alla bandiera nazionale.
4. L'esposizione del Gonfalone civico è sempre subordinata a quella della bandiera nazionale.

Art. 9 CERIMONIE RELIGIOSE

1. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose, il Gonfalone civico starà alla destra araldica dell'altare. In ugual modo sarà disposto per la partecipazione alla messa al campo.
2. Il Gonfalone civico parteciperà inoltre, se richiesto e senza bisogno di specifico provvedimento, alle principali cerimonie religiose quali, ad esempio, Processione del Venerdì Santo, Corpus Domini, Madonna della Salute, ecc.

Art. 10 PROCESSIONI RELIGIOSE E CORTEI FUNEBRI

1. Nelle processioni religiose la bandiera nazionale ed il Gonfalone fiancheggeranno o seguiranno

immediatamente il Clero, mentre le altre rappresentanze con o senza vessillo si uniranno a seconda del grado gerarchico.

2. Nei cortei funebri, anche secondo l'usanza, i vessilli fiancheggeranno il feretro od apriranno i cortei stessi.

3. In caso di morte di un Amministratore Comunale in carica, degli ex Sindaci, ex Presidenti del Consiglio Comunale e degli insigniti del Premio Gervino Città di Portogruaro, il Comune partecipa ai funerali con il gonfalone della Città. In caso di morte di uno degli ex Assessori, di un ex Consigliere Comunale, sul portone del Palazzo Comunale, per la durata di 48 ore, viene affisso l'avviso di lutto con il nome e cognome del defunto e la carica amministrativa rivestita.

Art. 11 CORTEI COMMEMORATIVI

1. In occasione di cortei per commemorazioni o altre circostanze civili o patriottiche di particolare rilievo, il Gonfalone civico deve trovare posto in testa al corteo stesso, riservando il posto d'onore alla bandiera nazionale ed a quelle decorate al valore civile o militare.

2. In presenza del Gonfalone della Provincia, questo deve avere il posto d'onore di fianco a quello del Comune o dei Comuni rappresentanti, salvo il caso dei vessilli decorati che devono sempre procedere dopo la bandiera nazionale.

3. I vessilli di altre organizzazioni debbono essere collocati e procedere in seconda fila, con a fianco le rispettive rappresentanze.

LA FASCIA TRICOLORE

Art. 12 FASCIA TRICOLORE

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica, da portare a tracolla della spalla destra (art. 50, comma 12 del. D.lgs 267/2000).

2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco il quale potrà farsi rappresentare con l'uso del distintivo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 RESPONSABILE DELL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Con decreto del Sindaco da adottarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento viene individuato il funzionario responsabile della corretta applicazione del presente Regolamento.

Art. 14 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'acquisita esecutività della deliberazione di approvazione e la successiva esposizione all'Albo Pretorio per 15 giorni.